

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 036/CFA (2015/2016)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 15 ottobre 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Impeciati, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO SIG. DI PRISCO LUIGI SILVIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 MESI INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL'ART. 1BIS COMMA 1, DELL'ART. 3 COMMA 1 E DELL'ART. 10 COMMI 1, 2, 4 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 E 66 N.O.I.F., IN RIFERIMENTO ALLA GARA LEPANTO/SANT'ELIA FIUMERAPIDO DEL 22.10.2014 PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERAMENTO DEL CALC. BENALI ZINELABIDIN (NOTA N. 9410/185 PF14-15/AA/MG DEL 22.4.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 8/LND del 22.7.2015)

2. RICORSO SIG. EVANGELISTA GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 12 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 7 COMMA 1 E DELL'ART. 16 COMMA 1 DELLO STATUTO FEDERALE, NONCHÉ DELL'ART. 1BIS COMMA 1, DELL'ART. 3 COMMA 1 E DELL'ART. 10 COMMA 2 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 40 COMMA 4 N.O.I.F., IN RIFERIMENTO ALLA GARA LEPANTO/SANT'ELIA FIUMERAPIDO DEL 22.10.2014 PER POSIZIONE IRREGOLARE DI TESSERAMENTO DEL CALC. BENALI ZINELABIDIN (NOTA N. 9410/185 PF14-15/AA/MG DEL 22.4.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 8/LND del 22.7.2015)

La C.F.A. preliminarmente riuniti i ricorsi nn. 1) e 2) li respinge. Dispone incamerarsi le tasse reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Luigi Impeciati, Avv. Nicolò Schillaci – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO A.S.D. CAMPIGO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA EX ART. 4, COMMA 2 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA ASCRITTA AL SIG. D'AGOSTINI GIANLUCA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE – PROC. N. 821 2014/2015 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Veneto LND - Com. Uff. n. 25 del 2.09.2015)

La C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Campigo di Castelfranco Veneto (Treviso) riduce la sanzione dell'ammenda ad €2.500,00 Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO SIG. CISLAGHI LORENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DI MESI 3 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S. E DELL'ART. 40 COMMA 1 DEL VIGENTE REGOLAMENTO A.I.A. (NOTA N. 10671/457 PF 14-15 DEL 19.5.2015) - (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 35/LND del 11.9.2015)

La C.F.A. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Sig. Cislaghi Lorenzo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma il 15 ottobre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio